

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGO VICO E IL
COMUNE DI COMO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI COLLEGATI
AL DIRITTO ALLO STUDIO**

L'anno 2024, in data _____, in Como, nella Residenza Municipale,

TRA

Il Comune di Como – Settore Servizi Educativi Sociali, con sede in Via Vittorio Emanuele II, 93, Codice Fiscale 80005370137, P.IVA 00417480134, rappresentato da Dott.ssa Maria Antonietta Luciani, domiciliata per la carica presso il Comune di Como, la quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Servizi Educativi e Sociali,

E

L'istituto Comprensivo Borgo Vico con sede in Como, Via Borgo Vico, 193, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Grazia Miccolis, domiciliato per la carica presso il medesimo istituto;

Premesso che:

- l'Istituto Comprensivo Como Borgo Vico è espressione di autonomia funzionale e che nella definizione e realizzazione dell'Offerta Formativa interagisce anche con il Comune di Como promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità locali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione;
- le istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti Locali in materia di interventi integrati a norma dell'art. 139 del D.Lgs. 112/98;
- le Scuole, anche singolarmente, possono stipulare convenzioni con gli Enti Locali che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi e realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto contrattuale, sociale ed economico delle realtà locali.

Visto il seguente quadro legislativo:

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e smi;
- D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- D. M. 28 agosto 2018, n. 129;
- L. R. n. 19/2007 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 297/1994 (art.156,1 ° e 2 ° comma) e smi;
- L. n. 53/2003 e s.m.i.;
- L. 13 luglio 2015, n. 107;
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63
- Decreto Legislativo n. 297/1994 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e smi;
- Legge n. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e smi;
- Decreto Legislativo n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59" e smi;

- D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e smi;
- Decreto Legislativo n. 59/2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al I ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge n. 53/2003” e smi;
- Decreto legislativo n. 76/2005 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere dell’istruzione e formazione della Regione Lombardia, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera C), della legge 28 marzo 2003, n. 53 e smi”;
- Legge regionale n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e smi;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 “Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici” e smi;
- Decreto Legislativo n. 63/2017 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- D. Lgs. Decreto Legislativo n. 65/2017: “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 – Finalità

La presente convenzione viene sottoscritta con i seguenti obiettivi:

1. facilitare l’attuazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo, nel reciproco rispetto di ruoli e competenze istituzionali;
2. valorizzare e promuovere l’autonoma iniziativa degli istituti scolastici, nonché garantire un’efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico complessivamente inteso;
3. favorire la piena realizzazione del Diritto allo Studio contribuendo a sostenere le spese necessarie per favorire l’accesso al servizio scolastico mediante erogazione di contributi per il funzionamento didattico amministrativo prevedendo anche interventi e progetti speciali a sostegno della didattica;
4. realizzare progetti di inclusione sociale.

Articolo 2 – Sostegno Servizi Scolastici

- l’Amministrazione Comunale effettua annualmente, nel rispetto dei propri strumenti pianificatori di previsione finanziaria sia annuale che triennale, la programmazione degli interventi e delle iniziative da realizzare per le scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio, determinando i relativi stanziamenti per l’attuazione del Diritto allo studio;
- tali stanziamenti offrono un sostegno alle spese necessarie per favorire l’accesso al servizio scolastico mediante l’erogazione di contributi al funzionamento amministrativo e didattico per l’acquisto di arredi e materiale didattico, per spese di cancelleria, telefono e internet, per piccoli interventi di manutenzione oltre che per sostenere progetti didattici e educativi attraverso l’acquisto di materiale audiovisivo, librario e software di sperimentazione e qualificazione didattica.

Articolo 3 – Servizio di assistenza in mensa nei giorni in cui non c’è rientro scolastico pomeridiano

- L'Istituto Comprensivo e l'Amministrazione comunale concordano nella necessità di incentivare la massima partecipazione scolastica degli alunni tenuto conto sia dello specifico orario curricolare scolastico sia delle esigenze delle famiglie. A tal fine:
 - a) l'Istituto Comprensivo garantisce l'assistenza in mensa tramite proprio personale docente nelle Scuole Primarie non a tempo pieno anche nei giorni senza rientro scolastico pomeridiano per i figli di genitori/tutori che ne facessero richiesta per esigenze lavorative;
 - b) l'Amministrazione comunale garantisce l'attività:
 - di ricezione e di istruttoria delle domande di iscrizione compresa la verifica della circostanza che entrambi i genitori/tutori o l'unico genitore/tutore del nucleo familiare svolgano attività lavorativa che renda critico il ritiro dell'alunno da scuola al termine delle attività curriculari della mattina;
 - di iscrizione al Servizio mensa nei giorni senza rientro scolastico pomeridiano con comunicazione alla Scuola.
- Sarà comunque diritto dell'Amministrazione comunale non procedere all'iscrizione o disattivare l'iscrizione in caso di irregolarità della posizione dell'Utente rispetto ai Servizi Scolastici Comunali.
- Per il Servizio di assistenza, l'Amministrazione Comunale garantisce all'Istituto Comprensivo un contributo economico che verrà erogato secondo quanto specificato al successivo articolo 6.

Articolo 4 – progetti di inclusione socio educativa

- L'Istituto Comprensivo si impegna ad organizzare dei progetti socio-educativi finalizzati a perseguire la migliore qualità di vita degli alunni attraverso lo sviluppo personale, l'autodeterminazione, le relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, la promozione dei diritti, del benessere emozionale e fisico.
- Il progetto, elaborato in piena autonomia dell'Istituto, viene presentato al Comune di Como entro il 30 Novembre di ogni anno scolastico e rendicontato alla sua conclusione.

Articolo 5 - rapporti tra asilo nido comunali e scuola dell'infanzia

- L'Istituto Comprensivo si impegna a collaborare con il servizio comunale asilo nido affinché i bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, verso la fine dell'anno scolastico, possano visitare con le loro educatrici, la scuola dell'infanzia, dove, oltre a conoscere il nuovo ambiente e le nuove insegnanti, in modo da facilitare il passaggio da asilo nido e scuola dell'infanzia.
- Le modalità organizzative, i tempi e le attività da svolgere saranno concordate tra le coordinatrici degli asili nido comunali e gli insegnanti designati dall'Istituto Comprensivo.

Articolo 6 – Trasferimento Fondi

1. Alla luce delle finalità di cui in premessa, al fine di agevolare sia il Comune sia la Scuola nella gestione pratica delle competenze e delle relative risorse economiche per il buon funzionamento generale della Scuola in coerenza con il nuovo assetto scolastico e la recente normativa sull'autonomia il Comune trasferisce per ogni anno scolastico i seguenti contributi:

- a) sostegno ai servizi scolastici di cui al precedente art. 2 per un importo di € 30.350,00, in relazione alle seguenti voci:
- acquisto di materiale per la pulizia dei locali, di prodotti igienico-sanitari, compresi i medicinali di pronto intervento per le Scuole dell'Istituto Comprensivo;
 - spese per il funzionamento degli Uffici Amministrativi e di Direzione (stampati, registri di classe ecc.), oltre la manutenzione delle macchine fotocopiatrici e del sistema informatico della segreteria;
 - attrezzatura e materiale didattico destinato al supporto dell'attività educativa e didattica;
- b) servizio di assistenza mensa di cui al precedente art. 3 per un importo annuo di € 20.000, per 2 pomeriggi settimanali presso ciascuna delle seguenti scuole:
- scuola primaria "Corridoni", via Sinigaglia 10, Como;
 - scuola primaria "Filzi", via Friuli 10, Tavernola - Como;
- c) progetti di inclusione socio- educativa di cui al precedente art. 4 per un importo di € 3.000,00 annui.
2. Il trasferimento dei fondi all'Istituto comprensivo sarà effettuato in tre tranches:
- la prima parte pari al 40% delle quote previste agli articoli precedenti entro il 30 Novembre di ogni anno,
 - la seconda parte pari al 40 % delle quote restanti entro il 31 Marzo di ogni anno,
 - il saldo pari al restante 20% viene erogato al ricevimento delle rendicontazioni delle attività di cui al successivo comma.
3. L'Istituto dovrà rendicontare direttamente al Comune, entro il 30 giugno presentando il rendiconto dettagliato delle attività di cui agli art. 3 e 4, e copia del bilancio di esercizio. Eventuali economie di spesa saranno considerate un'anticipazione sui trasferimenti relativi al successivo anno scolastico.

Articolo 7 – Registrazione

Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2, D.P.R. 636 del 26.10.1972 e successive modificazioni.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Letto, Approvato e Sottoscritto

Comune di Como _____

Istituto Comprensivo Como Borgo Vico

Dott.ssa _____